

VERBALE DI ACCORDO

Con riferimento all'accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente di ENAV sottoscritto in data 23 marzo 2012, nelle more della stesura dell'articolato contrattuale, le Parti stipulanti si sono incontrate per definire quanto di seguito riportato:











- Il personale operativo impiegato in turnazione, durante il proprio relief, può, previa autorizzazione e successiva timbratura, assentarsi per il tempo strettamente necessario per usufruire dei servizi eventualmente presenti all'interno del sedime dell'abituale luogo di lavoro a condizione che gli stessi non siano già presenti all'interno dei locali Enav. AEROPORTUALE
Tale permesso può essere concesso una sola volta per spezzone di turno e non comporta nessuna decurtazione di tipo economico;
- non viene decurtato dall'indennità di funzione spettante il valore economico della quota parte relativa alle assenze per ferie ed RFS del personale facente funzione CSO, referente in turno, coordinatore operativo, coordinatore tecnico, coordinatore in turno, docente supervisore Academy e docente istruttore Academy.

Quanto sopra trova applicazione temporanea in attesa delle risoluzioni che verranno condivise in sede di rinnovo del nuovo articolato contrattuale.

Roma, 30 maggio 2012

ENAV S.p.A



FILT-CGIL 
FIT-CISL 
UILT 
UGL-T 
USAE-AV 
ASSIVOLO QUADRI 
COBAS 
ANPCAT } 
LICTA } 
CILA-AV } 

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno ^{30 maggio 2012} ENAV e le segreterie sindacali nazionali, firmatarie dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente di ENAV sottoscritto in data 23 marzo 2012, si sono incontrate per definire quanto di seguito riportato.










Il limite temporale di 30 giorni consecutivi minimi per accedere a quanto normato dai punti 6 e 7 della circolare applicativa del 13 aprile 2010 RUSLQ 0100127 relativa all'articolo 60 "Trattamento di trasferta" ccnl 2008/2011, non viene interrotto in caso di richiamo effettuato dalla Società presso la propria sede abituale di lavoro per espletare le attività previste per il mantenimento delle competenze, così come normato dagli UCS, da effettuarsi per il tempo strettamente necessario.

Rimane, altresì, inteso che le giornate necessarie al mantenimento delle competenze, vengono decurtate pro-quota dal trattamento di trasferta precedentemente previsto.

ENAV S.p.A

Roma 30 maggio 2012



FILT-CGIL  ^{Shav}
FIT-CISL 
UILT 
UGL-T 
USAE-AV 
ASSIVOLO QUADRI 
COBAS 
ANPCAT
LICTA } 
CILA-AV } 

VERBALE DI ACCORDO

In linea con quanto condiviso nella *Premessa* contenuta nell'accordo di rinnovo del ccnl del personale dipendente da ENAV sottoscritto il 23 marzo u.s. ed in coerenza con i principi espressi nell'accordo interconfederale del 2009, le Parti si sono incontrate per definire gli aspetti connessi alle relazioni sindacali ed alla rappresentatività sindacale.

A tal fine le Parti convengono che i commi 1 e 2 dell'art 5 "Relazioni sindacali" del c.c.n.l. 20.06.2008 vengono così sostituiti:

"1 La Società riconosce come interlocutori sindacali, in ambito nazionale e nelle singole unità produttive, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, purché posseggano i requisiti numerici di iscritti minimi previsti dal punto 1 dell'art 15 , per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali.


2 A tutte le organizzazioni sindacali che abbiano dipendenti dell'azienda tra i propri iscritti, la Società garantisce, comunque, i diritti di informazione ed il servizio di trattenuta dei contributi associativi sindacali".

Le Parti convengono altresì che i commi 1 e 2 dell'art. 15 " Rappresentanze sindacali aziendali" del c.c.n.l. 20.06.2008 vengono così sostituiti:

"1 Presso ciascuna unità produttiva che occupi più di 15 dipendenti, il lavoratori iscritti ad una medesima organizzazione sindacale firmataria del c.c.n.l. possono costituire, nel loro ambito, una rappresentanza sindacale aziendale dell'organizzazione di appartenenza, purché la medesima organizzazione sindacale abbia almeno 50 iscritti in ambito aziendale ed almeno 3 nell'unità di riferimento.

2 Tutte le prerogative derivanti dallo *status* di organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo, previste nel presente contratto ed in ogni accordo, nazionale o locale, vigente in ENAV, tempo per tempo, sono attribuite esclusivamente alle organizzazioni che posseggono il requisito numerico previsto dal comma precedente.

Se viene meno il requisito numerico di cui al secondo punto la rappresentanza sindacale aziendale già costituita non è più ammessa a godere dei diritti previsti dalla legge e dai contratti aziendali



A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or scribbled. There are approximately 10-12 distinct signatures visible.

3 Le organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Funzione Relazioni Industriali ed al responsabile della Funzione presso cui il dipendente presta abitualmente la propria opera i nominativi dei rappresentanti sindacali aziendali. In mancanza di detta comunicazione, la Società non procede al relativo accredito ai fini della fruizione delle previste agibilità".

Roma, 30 maggio 2012

ENAV S.p.A.



FILT-CGIL *duo Paura: Stan V*
FIT-CISL *Franco G. G. G. G. G.*
UILT *K. K. K.*
UGL-T *Arten F. F. F.*
USAE-AV *Luca Colocci*
ASSIVOLO QUADRI *S. S. S.*
COBAS *M. M. M.*
ANPCAT *F. F. F.*
LICTA *F. F. F.*
CILA-AV *F. F. F.*